

App. Napoli 10.6.2009  
Data: 1.2.2017 18:30:30

Corsini  
Alessandro  
Sistema Integrato

---

App. Napoli 10.6.2009

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel dicembre 2002, il Fallimento Te. sas di Ca.Sa. in persona del curatore conveniva innanzi al Tribunale di Nola Ni.Gi., esponendo: che in data 23.09.1993 la Te. sas di Ca.Sa., a fronte di un credito di fornitura otteneva dal Presidente del Tribunale di Napoli il decreto n. 9053/93 del 23.09.93, che ingiungeva alla Fo. srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, amministratore unico e poi liquidatore, Gi. Ni., di pagare la somma di Euro 4.311,38 oltre interessi legali dal 30.06.1993 e spese; che la Fo. srl spiegava opposizione che si concludeva con la sentenza n. 3833/01 del Tribunale di Napoli 5° sez. stralcio depositata in data 6.2.2001, la quale confermava e rendeva esecutivo il predetto decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento delle spese; che la Curatela istante, pertanto, in data 6.12.2002 notificava alla debitrice Fo. srl in persona del legale rappre.te un precetto rimasto inevaso per il pagamento della complessiva somma di Euro 10.478,70 per sorta capitale, interessi e spese della procedura; che nelle more del giudizio di opposizione la Fo. srl con capitale sociale di Lire 99.000.000, interamente versato, nelle persone dei soci Am.Mi., Ni.Cr. e Ni.Gi., in data 29.12.1997 deliberava lo scioglimento anticipato nominando liquidatore il sig. Ni.Gi., già amministratore unico della società dal 29.09.1992; che dal bilancio di liquidazione del 23.12.1998 ed in particolare dal rendiconto finanziario e dal piano di riparto, come integrati dalla Relazione del liquidatore, si evince che:

- a. non risultano ripartizioni a vantaggio dei soci;
- b. risulta al passivo del bilancio la somma di Lire 2.000.000 iscritta come "spese legali" ragionevolmente ascrivibile al pagamento della parcella professionale per la difesa della società in sede di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
- c. non risultano accantonate somme destinate a soddisfare ulteriori spese processuali, peraltro prevedibili in relazione al giudizio di merito avviatosi con l'opposizione, né tantomeno somme destinate ad adempiere al debito originario a seguito di una soccombenza ragionevolmente prevedibile in considerazione pretestuosità dei motivi posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo della Te. sas di Ca.Sa., poi fallita; che in data 24.6.99 il liquidatore sig. Ni. richiedeva la cancellazione della Fo. srl dal registro delle imprese; che il creditore insoddisfatto può esperire azione diretta nei confronti del liquidatore, qualora nel corso delle operazioni di liquidazione abbia omesso la definizione di un determinato rapporto ed il mancato adempimento nel caso in esame è dipeso da colpa e/o dolo del liquidatore.

Tanto, tra l'altro, evidenziato il fallimento attoreo chiedeva accertarsi la responsabilità del Ni. nell'indicata qualità e condannarsi lo stesso al pagamento in favore della curatela dei danni subiti, così come quantificati nel precetto notificatogli in data 6.12.02, ovvero nella misura di Euro 10.478,70 oltre interessi al tasso legale a far data dal 26.11.02 sino al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese.

Si costituiva il Ni., concludendo per il rigetto della domanda non potendo configurarsi alcuna responsabilità nella sua condotta, essendosi egli limitato, una volta pareggiati i conti, a presentare il bilancio finale di liquidazione, chiedendo la cancellazione dal registro delle imprese della società, evitando così ulteriori perdite; inoltre, al momento della cancellazione, non vi era alcun debito certo liquido ed esigibile, essendo il

decreto ingiuntivo opposto divenuto definitivo dopo tre anni dalla cancellazione della società.

Il Tribunale di Nola con sentenza n. 1447/2006 accoglieva la domanda, condannando Ni. Gi. al pagamento in favore del fallimento Te. sas della somma di Euro 10.478,70 oltre interessi e spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ni., eccependo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 164/4 c.p.c. non comprendendosi esattamente quali condotte siano a lui addebitate e risultando insufficientemente distinte le differenti responsabilità del deducente quale amministratore e quale liquidatore; che in ogni caso alcuna responsabilità potrebbe ravvisarsi nel comportamento di chi, resosi conto dell'impossibilità della società di continuare la propria attività con utili di esercizio, ha, una volta pareggiati i conti, provveduto a presentare il bilancio finale di liquidazione ed a chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.

Si è costituito il fallimento appellato, eccependo preliminarmente: l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di motivi, essendo il presunto motivo posto a base dell'appello un'eccezione; la tardività ed inammissibilità dell'eccezione di nullità ex art. 164/4 c.p.c. traducendosi essa in un'eccezione nuova sollevata per la prima volta in appello, in quanto tale inammissibile, nonché la sua infondatezza nel merito, posto che nell'atto di citazione vengono esposti dettagliatamente i fatti addebitati al Ni.; nel merito, il Fallimento appellato che concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, essendo la sentenza del Tribunale di Nola n. 1447/2006 del tutto condivisibile, in fatto e diritto e quindi da confermare.

All'udienza del 3.12.2008, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### **Motivi della decisione**

L'appello è infondato.

Va innanzitutto evidenziato che l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164/4 c.p.c., a prescindere dalla questione della sua deducibilità per la prima volta in appello, si presenta infondata nel merito. Ed invero, con la citazione in primo grado, il Fallimento ha esattamente indicato i fatti addebitabili al Ni. (mancato accantonamento nella qualità di liquidatore, di somme destinate a soddisfare il credito vantato dalla Te. all'esito della definizione del giudizio di opposizione prevedibilmente infondato), nonché la cosa oggetto della domanda, sicché alcuna nullità della citazione ex art. 164/4 c.p.c. è ravvisabile.

Infondata, poi, si presenta la deduzione del fallimento appellato circa l'inammissibilità dell'appello per assenza di motivi. Ed invero, sebbene confusamente esposti, nell'ambito dell'argomentazione relativa all'eccezione di nullità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio, i motivi di doglianza del Ni. avverso la sentenza di primo grado sono chiaramente evincibili, traducendosi essi, in sostanza, nel contenuto delle difese svolte in primo grado, ossia nell'assenza di elementi di responsabilità nella condotta da lui posta in essere, quale liquidatore della Te., avendo correttamente provveduto a richiedere la cancellazione della società, con la presentazione del bilancio finale di liquidazione.

Tanto precisato in rito, si osserva nel merito che, così come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il Fallimento Te. ha agito nei confronti del Ni. in qualità di liquidatore della società medesima ai sensi dell'art. 2456/2 c.c., nella formulazione antecedente alla riforma del diritto societario, secondo cui: "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci...e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi". Nell'ambito di tale fattispecie occorre verificare se la condotta in concreto posta in essere dal Ni., consistita nel presentare il bilancio finale di liquidazione e ad attivarsi per la cancellazione della società, senza considerare l'ingiunzione di pagamento di cui al d.i. n. 9053/93 emesso nei confronti della Fo. srl

in favore della Te. e la pendenza del relativo giudizio di opposizione, intentato proprio dalla Fo., possa considerarsi condotta colposa, che ha prodotto come conseguenza immediata e diretta il mancato soddisfacimento del credito.

All'uopo si osserva che il Ni. è stato liquidatore della Fo. srl società dal 29.12.97 sino alla cancellazione richiesta il 24.6.99, come da visura camerale in atti ed ancor prima amministratore unico della società (*cf.* verbale di assemblea del 29.12.97) e, pertanto, in tali vesti non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza del d.i. n. 9053/93 del 23.9.93 per l'importo di Lire 8.348.000 emesso in favore della Te. s.a.s. in danno della Fo. srl (*cf.* documenti in atti), nonché del giudizio di opposizione avverso il medesimo d.i. da lui stesso promosso in qualità di legale rappr.te della società, ancora pendente all'atto della cancellazione (la sentenza che ha definito quel giudizio è stata messa in data 9.3.2001).

Così precisato il ruolo del Ni. e superando le infondate obiezioni di quest'ultimo con l'atto di appello, secondo cui non sarebbe chiaro in quale veste siano state a lui ascritte le condotte (in qualità di amministratore, ovvero di liquidatore), deve senz'altro condividersi la valutazione operata dal giudice di primo grado, secondo cui l'omessa considerazione da parte dell'appellante nel bilancio di liquidazione del credito, ancora *sub iudice*, vantato dalla Te., sarebbe comportamento colposo, tale da produrre il danno per la Te. del mancato pagamento del credito da essa vantato.

Ed invero, premesso che le azioni che il creditore insoddisfatto dalla chiusura della liquidazione di società di capitali può esperire nei confronti dei soci, dell'ente o del liquidatore non sono in rapporto di subordinazione l'una all'altra, ma autonome (*cf.* in tal senso Corte appello Milano, 02 dicembre 2003), va condiviso un indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito, secondo cui il liquidatore è responsabile quando omette la verifica delle pendenze giudiziarie creditorie (*cf.* per tutte Tribunale Verona 19.6.2001), atteso che tra gli elementari doveri del liquidatore rientra appunto la verifica delle pendenze giudiziarie, rilevabili con le verifiche del caso (esame atti sociali, richieste ai legali della società, indagine presso la cancelleria degli uffici giudiziari di eventuali pendenze).

A ciò si aggiunga che si pone in violazione delle norme di comportamento ricavabili dagli [art. 2278](#) c.c. e 2452 c.c. il comportamento del liquidatore di una società che abbia dimostrato di operare ingiustificatamente un distinguo tra le pretese dei vari creditori della società, omettendo di pagare il debito della società nei confronti di altra società. In particolare, se a fine mandato, vengono pagati tutti i debiti della società, ad eccezione di uno, il suddetto comportamento, di fatto privilegia alcuni creditori a scapito di un creditore (*cf.* in tal senso Trib. Milano 19.11.2004).

Nel caso in esame si è verificato esattamente ciò: il liquidatore della società poi cancellata, ha provveduto al pagamento di tutti i creditori ad eccezione della società Te., sul presupposto della contestazione del credito, laddove tenuto conto dei doveri imposti ai liquidatori ex [art. 2491](#) c.c., avrebbe dovuto invece precostituire la provvista per l'eventuale futuro pagamento del debito della Te., accantonando la somma necessaria per l'esborso all'esito della definizione del giudizio. D'altra parte, la possibilità di disporre accantonamenti, anche nella fase di liquidazione della società di capitali, in linea con quanto previsto dall'[art. 2280](#) c.c. per le società di persone, risulta generalmente ammessa e, quindi, del tutto corretta, oltre che dal punto di vista formale, soprattutto da quello sostanziale.

Nel caso in esame, poi, l'esito del giudizio di opposizione a d.i. ha acclarato definitivamente che la debitrice Fo., in sostanza, non aveva valide giustificazioni per opporsi al credito della Te. ed il Ni., nella pendenza di tale giudizio di opposizione, ha proceduto al pagamento degli altri creditori, nonostante l'incapienza dei fondi per pagare anche il debito della Te., determinando inevitabilmente un pregiudizio alle ragioni di quest'ultima, per la violazione del principio della "*par condicio creditorum*".

La responsabilità del liquidatore verso la società, così come quella dell'amministratore per inadempienza dei doveri inerenti alla carica, ha carattere contrattuale, e mantiene tale aspetto anche qualora essa sia fatta valere dai creditori sociali, trattandosi di oneri inerenti alla carica rivestita: resta, dunque, a carico del liquidatore, una volta

provata dal creditore la riconducibilità dell'attività generatrice di pregiudizio dell'attività gestoria, provare la non imputabilità al medesimo del fatto dannoso per assenza di colpa, secondo gli "standards" previsti nell'[art. 1176](#), comma 2, c.c. (*cf.* in tal senso Trib. Milano 19.11.2004).

Più specificamente, va condiviso l'orientamento (*cf.* Trib. Milano 19.11.2004) secondo cui: "l'operato dei liquidatori non può prescindere dalla finalità stessa della liquidazione che consiste nell'accertamento definitivo e nella divisione tra i soci dell'eventuale utile finale dell'attività economica esercitata in comune, che viene per ciò stesso a riflettersi positivamente anche sui creditori sociali, dovendosi indefettibilmente passare attraverso il loro soddisfacimento. La responsabilità del liquidatore convenuto verso il creditore sociale dunque non discende tanto da un mandato "ex lege" conferito a protezione degli interessi dei creditori, bensì nel mandato più generale posto a tutela del patrimonio sociale nella delicata fase della liquidazione, in cui esso si deve dimostrare capiente ai fini del pagamento dei debiti sociali e, solo eventualmente, ai fini della divisione dei cespiti tra i soci ... Appare evidente che il comportamento omissivo del liquidatore, che non ha considerato un credito verso la società posta in liquidazione, ed ha esaurito la liquidità della società pagando solo gli altri creditori, si profila come un atto di "mala gestione" censurabile e ingiustificato, atteso che anche le situazioni che possono apparire incerte debbono essere tenute in conto ai fini dell'attività di pagamento e della redazione del bilancio di liquidazione non potendo certamente essere obliterate".

Alla luce, dunque, di tutte le considerazioni svolte l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto da Ni.Gi. nei confronti del fallimento Te. di Ca.Sa. sas avverso la sentenza n. 1447/2006 emessa dal Tribunale di Nola in data 21.8.2006, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato fallimento le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.320,00, di cui Euro 120,00 per esborsi, Euro 1.020,00 per diritti e Euro 1.180,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA.